

REGOLAMENTO (CEE) N. 2720/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel giugno 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) a nome di produttori che rappresentano una proporzione considerevole della produzione comunitaria di isobutanolo.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione, originario della Federazione russa, e al grave pregiudizio che ne deriva, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

- (2) La Commissione, pertanto, ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa, di cui al codice NC ex 2905 14 90, e ha avviato un'inchiesta.

- (3) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore dell'avvio della procedura e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (4) I rappresentanti dei produttori russi sono stati sentiti e hanno reso note le loro osservazioni per iscritto.

- (5) Ha comunicato le sue osservazioni alla Commissione anche una società di trasformazione dell'isobutanolo con sede nella Comunità.

- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- BASF AG, Mannheim, Germania
- HÜLS AG, Marl, Germania
- ELF ATOCHEM, OXOCHIMIE, Parigi, Francia

b) Importatori nella Comunità

- 1) Importatore collegato: SOGO SA, Parigi, Francia
- 2) Importatore non collegato: MITSUI & CO. BENELUX SA, Bruxelles, Belgio

Gli altri operatori commerciali e gli altri importatori che hanno importato isobutanolo dalla Federazione russa hanno fornito informazioni limitate.

- (7) Nessuno degli esportatori russi ha risposto al questionario della Commissione.
- (8) Avendo scelto, per calcolare il valore normale, gli Stati Uniti d'America come paese analogo, la Commissione ha svolto un'inchiesta presso la sede di un certo numero di produttori statunitensi di isobutanolo che rappresentano una proporzione rilevante delle vendite di isobutanolo sul mercato interno di questo paese.
- (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo che va dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA

1. Descrizione del prodotto

- (10) Si tratta dell'isobutanolo, un liquido neutro incolore con un odore caratteristico, utilizzato principalmente come solvente nell'industria delle vernici. Il prodotto funge inoltre da plastificante e da materia prima per la produzione di acrilati.

Data la sua particolare omogeneità, l'isobutanolo prodotto nella CE costituisce un unico prodotto.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 239 del 18. 9. 1992, pag. 3.